

Penale Sent. Sez. 4 Num. 55212 Anno 2016

Presidente: ROMIS VINCENZO

Relatore: RANALDI ALESSANDRO

Data Udiienza: 29/11/2016

SENTENZA

sul ricorso proposto da
ROSSI Bruno, n. il 29/1/1945
ROSSI Fabio, n. il 24/5/1971

avverso la sentenza n. 1/2015 Tribunale di Ivrea del 8/6/2015;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Ranaldi;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Franca Zacco, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udite le richieste del difensore della parte civile, avv. Rossetti Marialuisa del Foro di Ivrea, che, depositando conclusioni scritte e nota spese, ha concluso per il rigetto del ricorso;
udite le richieste del difensore dei ricorrenti, avv. Massalin Andrea del Foro di Vicenza, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 8.6.2015 il Tribunale di Ivrea, giudicando in sede di appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Ivrea in data 1.10.2014, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato di lesioni colpose ascritto agli imputati Bruno Rossi e Fabio Rossi ai danni di Rosalba Ciochetto, ha confermato agli effetti civili la condanna generica degli imputati al risarcimento del danno a favore della parte civile.

2. Il Tribunale, ai fini civili, ha ritenuto provata la responsabilità degli imputati, ai quali si rimprovera - nelle rispettive qualità: Bruno Rossi di presidente del C.d.A. e Fabio Rossi di socio con delega al settore tecnico e produttivo della S.r.l. METARE (già THERMOROSSI S.p.a.), società produttrice di stufe in pellet - di aver omesso di dotare la stufa acquistata dalla parte lesa di un dispositivo di sicurezza che avrebbe evitato l'evento lesivo, consistente nell'esplosione della camera di combustione, avvenuta dopo il riavvio dell'apparecchio; tale riavvio generava la combustione dei gas sprigionatisi all'interno della stufa, la cui forte pressione determinava lo scoppio del vetro frontale cui la Ciochetto stava guardando per verificare la regolare accensione, che investiva con numerose schegge di vetro il volto della donna, cagionandole lesioni personali giudicate guaribili in gg. 5.

Il giudice di merito ha ritenuto che nel caso trova applicazione la direttiva europea EN 14785 che, pur non prevedendo l'adozione di dispositivi di sicurezza per prevenire il rischio di esplosione in camera di combustione, si limita a dettare solo dei requisiti minimi, per cui residua un margine di valutazione in concreto in capo al produttore. Atteso che l'errata combustione e la conseguente esplosione non sono eventi in concreto imprevedibili, il costruttore avrebbe dovuto, secondo le regole di diligenza e perizia, adottare tutte le misure idonee ad evitare l'evento, che non si sarebbe verificato se fosse stata applicata la valvola di sicurezza.

3. Avverso la sentenza gli imputati, a mezzo dei loro difensori, propongono ricorso per cassazione.

3.1. Con il primo motivo lamentano violazione di legge in relazione agli artt. 40 e 41 cod. pen., stante l'inefficienza causale della condotta ascritta agli imputati e la sopravvenienza di cause in sé sufficienti nel determinismo dell'evento.

Deducco che nel caso in disamina vi è stata una serie di comportamenti anomali da parte della persona offesa, verificatisi a seguito della installazione della stufa, ben descritti nella perizia espletata in giudizio, rispetto ai quali la società produttrice e quindi i ricorrenti sono rimasti completamente estranei, sicché il determinismo dell'evento non può essere ad essi riconducibile.

3.2. Con il secondo motivo lamentano vizio di motivazione, nella parte in cui il giudice afferma che nel corso dell'istruttoria di primo grado non è emersa la prova di un utilizzo improprio ed abnorme della stufa, in palese contrasto con quanto accertato dal perito, secondo cui il sistema di scarico dei fumi realizzato (dalla parte lesa) in fase di installazione della stufa era inadeguato.

3.3. Con il terzo motivo lamentano violazione di legge in relazione all'art. 43 cod. pen., nella parte in cui la sentenza impugnata ritiene che l'omessa installazione del dispositivo di sicurezza costituisce la condotta omissiva e colposa rilevante, sul presupposto che la Direttiva EN 14785, che non richiede una simile installazione, si limita a dettare dei requisiti minimi.

Deducco che si tratta di affermazione erronea e illogica, in quanto, trattandosi di specifica normativa a livello europeo in ordine alle caratteristiche costruttive del bene, deve ritenersi che il rispetto della medesima consenta di immettere sul mercato un prodotto sicuro. Il che non significa che lo stesso prodotto non possa presentare dei rischi nel suo utilizzo, ma implica comunque l'insussistenza, oltre che di colpa specifica, anche di profili di colpa generica in termini di rispetto dei criteri di diligenza, perizia e prudenza, eliminando ogni possibile ascrizione di colpa.

Il concetto di norma UNI EN che indicherebbe i "requisiti minimi", ma insufficienti, come ritenuto in questo caso dal giudice di merito, si tradurrebbe in una contraddizione evidente, rendendo prive di significato ed utilità le norme tecniche stesse.

3.4. Con il quarto motivo lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 43 cod. pen., nella parte in cui la sentenza impugnata ritiene che l'omessa installazione del dispositivo di sicurezza costituisce la condotta omissiva e colposa rilevante, sul presupposto che tale dispositivo poteva essere applicato a prescindere dal fatto che tale sistema si riferisca ad un livello tecnologico raggiunto solo successivamente nella costruzione di tale tipo di prodotto.

Deducco che un prodotto rispondente alla migliore tecnologia ed ai migliori criteri di sicurezza in un determinato periodo, non lo è se valutato in un periodo successivo secondo i nuovi standard. Non si possono valutare le tecniche costruttive di ieri con i criteri costruttivi odierni, mentre ciò è proprio quanto è

accaduto nel caso in disamina, trattandosi di stufa prodotta nel 2005, secondo standard di costruzione diversi da quelli attuali.

Conseguentemente nessuna colpa è ascrivibile agli imputati, in quanto all'epoca di produzione della stufa gli standard costruttivi vigenti non prevedevano ancora la dotazione di un dispositivo antiscoppio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, affrontando questioni fra loro strettamente connesse con riguardo all'indagine attinente alla sussistenza della colpa e del nesso di causalità fra la condotta ascritta agli imputati e l'evento lesivo.

2. I motivi sono fondati sulla scorta delle seguenti considerazioni.

2.1. Con riguardo alla posizione degli odierni imputati, l'orientamento di questa Sezione è nel senso che, in tema di responsabilità per colpa, il costruttore risponde per gli eventi dannosi causalmente ricollegabili alla costruzione del prodotto ove risulti privo dei necessari dispositivi o requisiti di sicurezza e sempre che l'utilizzatore non ne abbia fatto un uso improprio, tale da poter essere considerato causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l'evento (Sez. 4, n. 39157 del 18/01/2013, Rv. 256390).

In tale ambito, vale a dire con riferimento al tema della responsabilità del costruttore di un prodotto rispetto ad eventi lesivi riconducibili all'utilizzo dello stesso, l'analisi sulla eventuale sussistenza di cause sopravvenute, idonee ad escludere il rapporto di causalità quando siano state da sole sufficienti a determinare l'evento (secondo la nota dizione di cui all'art. 41, comma secondo, cod. pen.), non può mai essere disattesa dal giudice, in presenza di situazioni di utilizzo non corretto, anomalo o addirittura abnorme del prodotto.

2.2. Nel caso di specie è indubbio che nel merito sono stati accertati una serie di comportamenti anomali da parte dell'utilizzatore della stufa, tali da fare seriamente dubitare che l'evento lesivo sia riconducibile, sotto il profilo della stretta causalità, a vizi costruttivi della stufa, come tali addebitabili ai ricorrenti.

Trattandosi di "doppia conforme", e tenuto quindi conto delle motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado, che si integrano a vicenda, è possibile desumere come nel merito sia stato accertato che la stufa è stata installata dalla parte lesa senza il rispetto dei criteri della buona tecnica e con modalità non conformi al manuale di installazione fornito dalla impresa produttrice. Osserva il Giudice di Pace che *«Tali carenze non hanno tuttavia impedito il funzionamento della stufa, ma hanno accentuato il rischio di*

esplosione, che può essere determinato anche da pellet di qualità scadente ovvero da non sufficiente manutenzione e pulizia del camino e del tubo di scarico o infine da condizioni di vento sfavorevoli» (pag. 4). Si tratta di considerazioni che attengono indubbiamente ad un utilizzo non corretto del prodotto, e comunque estranee a vizi costruttivi della stufa.

2.3. Il Tribunale nella sentenza impugnata non tiene conto affatto delle accertate carenze di utilizzo della stufa, riconducibili a difetti di installazione e/o di manutenzione del prodotto, rispetto ai quali evidentemente l'impresa costruttrice è completamente estranea, affermando in maniera assertiva, contraddittoria ed illogica rispetto a quanto accertato in primo grado, quindi con motivazione palesemente insufficiente a rendere intellegibile il ragionamento seguito, che «*Nel corso dell'istruttoria di primo grado non è emersa la prova di un utilizzo improprio ed abnorme della stufa, tale da assurgere a causa sopravvenuta da sola sufficiente ad interrompere il nesso di causalità*»; liquidando la questione della (cattiva) installazione da parte della persona offesa con la considerazione - per nulla esaustiva e quindi anch'essa viziata sotto il profilo motivazionale - che «*il manuale di installazione fornito dall'azienda costruttrice non detta delle precise prescrizioni ma unicamente dei consigli, in quanto tali non perentori*». Come se dalla sola assenza di perentorietà nelle prescrizioni del manuale d'uso possa derivare, quale conseguenza necessaria ed indefettibile, l'imputazione causale nei confronti del costruttore di qualsiasi deficienza riconducibile a fatti a lui estranei e comunque fuori dal suo controllo quali l'installazione non conforme, la cattiva manutenzione e/o l'uso anomalo del prodotto.

3. Anche sotto il profilo dell'indagine sulla configurabilità della colpa la sentenza impugnata si presta a più di una censura, ed in proposito i motivi esposti dai ricorrenti appaiono in parte calzanti e meritevoli di attenzione.

3.1. Senza alcuna pretesa di esaustività, ma solo ai fini di rendere più chiara l'argomentazione che si vuole affrontare, in relazione alle specifiche doglianze proposte dai ricorrenti, va qui ricordato che la colpa si identifica con la trasgressione della condotta di una o più norme cautelari, siano esse scritte in una disposizione di legge, di regolamento, in ordini o discipline (secondo l'elencazione dell'art. 43 c.p., cd. colpa specifica,); siano esse corrispondenti ad una regola cautelare non scritta, che viene rinvenuta dal giudice sulla scorta dei parametri della prevedibilità e della evitabilità dell'evento pregiudizievole (cd. colpa generica).

Nel campo della colpa generica, il punto di avvio del procedimento intellettuale è il principio del *neminem laedere*, che conduce ad interrogarsi in

ordine alle regole di condotta che, tenuto conto della specifica attività o situazione di cui trattasi, possono valere ad eliminare o ridurre nella misura massima possibile il pericolo per i terzi in esse insito (Sez. 4, n. 15229 del 14/02/2008, Rv. 239600). Il quesito trova risposta alla luce dei menzionati parametri: l'identificazione del pericolo (prevedibile ed) evitabile permette di risalire alle regole prudenziali che valgono a depotenziarlo. Il grado di indeterminatezza della colpa generica deriva dalla impossibilità di positivizzare tutte le regole prudenziali astrattamente convergenti verso una determinata attività pericolosa. Ma in tale inevitabile grado di indeterminatezza sta anche il pericolo che il processo di identificazione della regola violata risulti troppo simile ad un processo creativo, laddove esso non può che essere ricognitivo, pena la violazione dei principi di legalità e di colpevolezza. Per non incorrere in simili violazioni è necessario evitare di muovere a ritroso dalla situazione così come si è verificata, chiedendosi cosa avrebbe impedito il suo dipanarsi. In tal modo, insegna attenta dottrina, quella che risulterebbe individuata sarebbe la regola cautelare dell'evento singolare e non una regola astratta, preesistente all'evento ed idonea a prevenire eventi del genere di quello effettivamente occorso.

Il giudice è invece chiamato ad individuare i tratti tipici caratterizzanti l'evento, per poi procedere formulando l'interrogativo se tale evento era prevedibile ed evitabile *ex ante*, alla luce delle conoscenze tecnico-scientifiche e delle massime di esperienza (da intendersi come generalizzazioni empiriche indipendenti dal caso concreto, fondate su ripetute esperienze ma autonome da quello, tratte con procedimento induttivo dall'esperienza comune, conformemente ad orientamenti diffusi nella cultura e nel contesto spazio-temporale in cui matura la decisione, cfr. Sez. 6, n. 1775 del 09/10/2012 - dep. 2013, Ruoppolo, Rv. 254196).

3.2. Nel caso in disamina i giudici di merito non sembra abbiano fatto buon governo dei suddetti principi di diritto in ordine alla identificazione della regola cautelare non scritta che, in ipotesi, sarebbe stata nel caso violata, in ciò rinvenendo la colpa generica dei ricorrenti nella causazione dell'evento lesivo.

Il ragionamento del Tribunale parte dalla constatazione che la causa dell'evento lesivo è stata l'errata combustione da cui è derivata l'esplosione, per cui il produttore avrebbe dovuto (e potuto) prevederla ed evitarla, predisponendo un dispositivo di sicurezza a ciò finalizzato (cd. valvola antiscoppio).

Stante il rispetto da parte del costruttore della normativa tecnica di cui alla direttiva EN 14785, che all'epoca non prevedeva l'adozione di dispositivi di sicurezza per prevenire il rischio di esplosione in camera di combustione, il Tribunale, non potendo identificare alcuna colpa specifica, configura una colpa

generica nella violazione della regola cautelare (non scritta) secondo cui i ricorrenti avrebbero potuto (e dovuto) ragionevolmente prevedere l'errata combustione, causa dell'evento lesivo.

3.3. La suddetta regola cautelare, desunta dal giudice di merito, si presta alla critica di essere frutto di un processo creativo-congetturale piuttosto che ricognitivo, in violazione dei principi di legalità e di colpevolezza dianzi accennati.

Il ragionamento del giudice è viziato in quanto muove a ritroso dalla situazione così come si è verificata (errata combustione), chiedendosi cosa avrebbe impedito il suo accadimento e dandosi una risposta ovvia *ex post* (applicazione di valvola antiscoppio); di contro, il ragionamento avrebbe dovuto muovere dalla effettiva prevedibilità ed evitabilità *ex ante* dell'evento, soprattutto alla luce delle conoscenze tecnico-scientifiche e degli standard di sicurezza vigenti all'epoca di costruzione della stufa (2005), certamente molto diversi da quelli attuali. Su quest'ultimo aspetto la motivazione della sentenza impugnata è assolutamente carente e viziata: il Tribunale non affronta in alcun modo il problema - giustamente sollevato dai ricorrenti - della effettiva possibilità da parte del produttore di applicare un dispositivo di sicurezza non corrispondente al livello tecnologico dell'epoca, in quanto raggiunto solo successivamente alla costruzione della stufa in questione. In effetti la motivazione della sentenza è anche contraddittoria nella parte in cui dà (implicitamente) per scontato che il costruttore, in relazione al livello tecnologico raggiunto dai produttori di stufe a pellet nel 2005, potesse immettere sul mercato un apparecchio munito di valvola di sicurezza, nonostante il perito non avesse fornito certezze in tal senso, come risulta dalla deposizione resa dallo stesso all'udienza del 1.10.2014, specificamente indicata dai ricorrenti nel motivo di gravame ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. Si tratta di un tema in nessun modo affrontato nella sentenza impugnata, che appare invece decisivo ai fini della indagine sulla colpa, in termini di evitabilità dell'evento.

4. Le evidenziate carenze motivazionali della sentenza impugnata ne impongono l'annullamento con rinvio - stante l'intervenuta prescrizione del reato - al giudice civile competente per valore in grado di appello, il quale dovrà riesaminare in maniera accurata le problematiche dianzi accennate, con particolare riferimento alla sussistenza del nesso di causalità, e con valutazione di eventuali cause interruttrive riconducibili ai comportamenti specificamente adottati dalla parte lesa nell'utilizzo della stufa, nonché con riguardo all'indagine sulla colpa, ricavando eventualmente la regola cautelare violata od escludendone l'esistenza alla luce delle risultanze processuali e dei principi di diritto sopra richiamati.



Per mera completezza argomentativa, si osserva che dai motivi formulati dai ricorrenti non si rilevano specifiche doglianze sul versante penalistico, con riferimento, cioè, alla declaratoria di prescrizione: comunque, è appena il caso di sottolineare che dagli atti non emerge alcun elemento che avrebbe legittimato, mediante una percezione (*rectius*, constatazione: cfr. Sez. Un., Tettamanti), una pronuncia assolutoria nel merito ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla ai fini civili la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello cui rimette il regolamento delle spese tra le parti anche per questo giudizio.

Così deciso il 29 novembre 2016

Il Consigliere estensore
Alessandro Ranaldi



Il Presidente
Vincenzo Romis

